

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 4)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1958  
(V. Stampato n. 1)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 GIUGNO 1958

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  
per l'anno finanziario 1958-59**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spe-

sa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1958.